



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

ADUNANZA N. 53 LEGISLATURA N. IX

369

DE/DO/TAE Oggetto: Integrazione paragrafo 5 "Disposizioni transitorie"
O NC dell'allegato A) della DGR n. 1928/2009, concernente
 la disciplina per il tributo in discarica, tramite la
Prot. Segr. previsione di disposizioni transitorie.
433

Lunedì 21 marzo 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA	Presidente
- ANTONIO CANZIAN	Assessore
- SANDRO DONATI	Assessore
- SARA GIANNINI	Assessore
- SERENELLA GUARNA MORODER	Assessore
- MARCO LUCHETTI	Assessore
- PIETRO MARCOLINI	Assessore
- LUCA MARCONI	Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI	Assessore
- LUIGI VIVENTI	Assessore

E' assente:

- PAOLO PETRINI	Vicepresidente
-----------------	----------------

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa. Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Donati Sandro. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Integrazione paragrafo 5 "Disposizioni transitorie" dell'Allegato A) della DGR n°1928/2009, concernente la disciplina per il tributo in discarica, tramite la previsione di disposizioni transitorie.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Territorio, Ambiente e Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di dare attuazione a quanto previsto al punto 4 del dispositivo della DGR n. 1928/2009 integrato con successiva DGR n. 733/2010;
2. di aggiungere al paragrafo 5 "Disposizioni transitorie" aggiunto all'Allegato A) della DGR n. 1928/2009 con DGR n. 733/2010 il seguente testo:

*"Per l'anno 2011, secondo anno di applicazione dell'addizionale del 20% sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, agli utenti, che hanno raggiunto e superato l'obiettivo di RD fissato per l'anno di riferimento 2010 e che non hanno rispettato le procedure e le modalità prevista al punto 2, non si applica l'addizionale relativamente al secondo, terzo e quarto trimestre 2010. Tale agevolazione si applica a condizione che la trasmissione dei dati da parte degli utenti sia effettuata entro il **30 aprile 2011**.*

*Il Catasto Regionale Rifiuti entro il **10 giugno 2011** trasmette agli utenti, utilizzando le e-mail inserite nella scheda compilatore, una comunicazione con indicata la produzione di rifiuti e il risultato del calcolo della percentuale di raccolta differenziata.*

*Gli utenti hanno la possibilità, entro **8 (otto) giorni** consecutivi dalla trasmissione della comunicazione di verificare i dati insieme al Catasto Regionale Rifiuti ed eventualmente richiedere delucidazioni, chiarimenti o verifica della percentuale calcolata.*

*Il Catasto Regionale Rifiuti entro il **23 giugno 2011** trasmette i dati validati alla struttura regionale competente della Regione Marche.*

*La struttura regionale competente, entro il **30 giugno 2011**, provvede, con apposito decreto, alla determinazione del livello di RD dei Comuni e, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 bis della LR*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 15/1997, lo trasmette alla Provincia ed ai soggetti gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti presenti sul territorio regionale.

Le disposizioni transitorie non intervengono sui pagamenti già effettuati, relativi al primo trimestre 2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott. Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Gian Mario BRACCA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti prevedendo anche la possibilità del pagamento in misura ridotta;
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" così come modificata dalla Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 2, dalla Legge Regionale 27 dicembre 2007, n. 19 e dalla Legge Regionale 15 luglio 2008, n. 20;
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "norme in materie ambientale";
- DGR n. 217 del 09 febbraio 2010, "LR n. 15/97 Articolo 2 bis, comma 2, approvazione dell'atto di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di incentivi alla raccolta differenziata tramite il tributo per il deposito in discarica, criteri e metodo di calcolo della raccolta differenziata".
- DGR n. 1928/2009 "Articolo 2 bis, comma 3 L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", così come modificata dalla L.R. 15 luglio 2008, n. 20. Individuazione dei formati, dei termini e delle modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati al Catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata" e revoca della DGR n°1210/2008";
- DGR n. 733 "Integrazione DGR n°1928/2009, concernente la disciplina per il tributo in discarica, tramite la previsione di disposizioni transitorie".

Motivazione

La legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", regola il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, determinando all'art. 2 il tributo e prevedendo al successivo articolo 2-bis la modulazione dello stesso in funzione dei risultati della raccolta differenziata, rimanendo sempre all'interno del range fissato dalla legge 549/1995. In particolare l'art. 2-bis, comma 1 prevede il pagamento ridotto del tributo in funzione della percentuale di superamento del livello di Raccolta Differenziata rispetto alla normativa statale, con evidenti vantaggi economici per i Comuni più virtuosi, mentre il successivo comma 6 bis prevede l'applicazione dell'addizionale del 20% al tributo, nel caso di non raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

Con la DGR n. 1928 del 23 novembre 2009 sono stati individuati i formati, i termini e le modalità di rilevamento e di trasmissione dei dati al Catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della percentuale di raccolta differenziata. La stessa delibera stabilisce, tra l'altro, che la mancata o difforme trasmissione dei dati nei termini temporali previsti (31.01.2010), determina l'esclusione dei Comuni dai vantaggi derivanti dall'applicazione della modulazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, assoggettandoli all'applicazione dell'addizionale del 20% al tributo, anche se le stesse Amministrazioni hanno di fatto raggiunto i traguardi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.

Successivamente, nel corso del 2010, primo anno di applicazione delle disposizioni richiamate, con la DGR n. 733/2010 si è proceduto all'integrazione della DGR n. 1928/2009 aggiungendo all'Allegato A) il paragrafo 5 contenente norme transitorie che prevedono l'esclusione dall'applicazione dell'addizionale, per quei Comuni che pur avendo raggiunto e superato l'obiettivo di raccolta differenziata, hanno trasmesso il dato dopo il 31.01.2010.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Anche per il 2011, secondo anno di applicazione delle disposizioni relative all'applicazione dell'addizionale del 20% al tributo speciale per il deposito in discarica, si sono verificati casi di Comuni che pur avendo raggiunto e superato l'obiettivo di raccolta differenziata, hanno trasmesso alcuni dati formali dopo il 31.01.2011.

Considerato che la scelta legislativa operata dalla Regione Marche, con la previsione della modulazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 bis della LR n. 15/1997, è volta ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dalla normativa statale e comunitaria, si ritiene opportuno agevolare i Comuni nell'adempimento delle disposizioni regionali in materia di modalità, di rilevamento e di trasmissione dei dati ambientali al catasto regionale dei rifiuti ai fini della certificazione della produzione dei rifiuti solidi urbani e della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, anche per il secondo anno di applicazione delle disposizioni richiamate, prevedendo l'esclusione dall'applicazione dell'addizionale, per quei Comuni che abbiano comunque raggiunto e superato l'obiettivo di raccolta differenziata prevista per l'anno 2010 e che nei tempi previsti non sono riusciti ad ottemperare all'adempimento formale della trasmissione di dati non sostanziali.

Tale esclusione deve essere, al fine di consentire i relativi controlli e le necessarie procedure amministrative, comunque condizionata alla trasmissione di tutti i dati entro il **30 aprile 2011**.

Nel contempo vanno coerentemente anche posticipati gli altri termini connessi alla trasmissione e verifica dei dati prevedendo a tal fine il seguente cronoprogramma:

- il Catasto Regionale Rifiuti entro il **10 giugno 2011** trasmette agli utenti, utilizzando le e-mail inserite nella scheda compilatore, una comunicazione con indicata la produzione di rifiuti e il risultato del calcolo della percentuale di raccolta differenziata.
- Gli utenti hanno la possibilità, entro **8 (otto)** giorni consecutivi dalla trasmissione della comunicazione di verificare i dati insieme al Catasto Regionale Rifiuti ed eventualmente richiedere delucidazioni, chiarimenti o verifica della percentuale calcolata.
- Il Catasto Regionale Rifiuti entro il **23 giugno 2011** trasmette i dati validati alla struttura regionale competente della Regione Marche.
- La struttura regionale competente, entro il **30 giugno 2011**, provvede, con apposito decreto, alla determinazione del livello di RD dei Comuni e, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 bis della LR n. 15/1997, lo trasmette alla Provincia ed ai soggetti gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti presenti sul territorio regionale.

Le disposizioni transitorie non intervengono sulla quantificazione del tributo, nella misura di cui all'art. 2 della L.R. n°15/1997, per i tributi antecedenti a quello di comunicazione, nello specifico sui pagamenti già effettuati, relativi al primo trimestre 2011.

L'istruttoria del presente atto è stata condotta da Patrizia Giacomini.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Dott. Paolo Cirilli)

VISTO
Il dirigente P.F. Green Economy, Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, AERCA, Rischio industriale
(Dott. Piergiorgio Carrescia)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE E ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio
(Arch. Antonio Mirretti)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Elisa Moroni)